

Massimario di giurisprudenza penale

(a cura di PATRIZIA MAZZA)

Cass. Sez. III 26 ottobre 2016, n. 45229 - Rosi, pres.; Aceto, est. - F.C., ric. (Annulla senza rinvio Trib. Palermo 14 ottobre 2015)

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Pesce mal conservato - detenzione per la vendita o per il consumo di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione - Reato di pericolo.

La detenzione per la vendita o per il consumo di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, punita dall'art. 5, lett. b), legge n. 283/1962, è reato di pericolo per la consumazione del quale non è necessario che vi sia un effettivo atto di cessione o che sia effettivamente danneggiata la salute, essendo sufficiente che il prodotto sia nella materiale disponibilità dell'operatore commerciale che lo fornirà ai consumatori (1).

(1) In senso conforme: Cass. Sez. III 12 ottobre 2015, n. 40772, Torcetta, rv. 264.990; Cass. Sez. III 1° agosto 2013, n. 33313, Maretto, rv. 257.130.

*

Cass. Sez. III 14 ottobre 2016, n. 43548 (c.c.) - Fiale, pres.; Andronio, est.; Policastro, P.M. (conf.) - Romaldi, ric. (Dichiara inammissibile Trib. Roma 11 dicembre 2015)

Sanità pubblica - Rifiuti - Sequestro del mezzo di trasporto e periculum.

Essendo il veicolo utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti soggetto a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 259 del d.lgs. n. 152 del 2006, non vi è bisogno di una specifica motivazione sul periculum. Trova infatti applicazione l'art. 321, comma 2, c.p.p.; disposizione che non richiede la sussistenza di un pericolo, proprio in considerazione della particolare natura delle cose oggetto di sequestro.

(1) Sulla non necessità di una valutazione del periculum nell'ipotesi di applicazione dell'art. 321, comma 2, c.p.p., vedi: Cass. Sez. III 20 maggio 2015, n. 20887, Aumenta, rv. 263.408, in Cass. pen., 2016, 1677; Cass. Sez. III 28 ottobre 2013, n. 43945, Liccardi, rv. 257.418.

*

Cass. Sez. III 13 ottobre 2016, n. 43246 - Andrezza, pres.; Gai, est.; Mazzotta, P.M. (diff.) - Contin, ric. (Annulla in parte con rinvio App. Venezia 16 luglio 2015)

Ambiente - Aria - Modifica di impianto - Delega di funzioni.

Alla luce della normativa di settore, in caso di modifica di impianto che comporti la necessità di una nuova domanda, la presentazione della nuova domanda ai sensi dell'art. 269 comma 8 cit. spetta, nel caso di persona giuridica, al legale rappresentante della stessa, gestore ai sensi dell'art. 268 lett. n). Il legale rappresentante, unico soggetto legittimato a richiedere l'autorizzazione, può delegare il compimento dello specifico atto ad un terzo con atto ad hoc, non potendo ritenersi la delega a presentare domanda di autorizzazione ricompresa nella generale delega di funzioni rilasciata dall'organo gestorio (1).

(1) Sulla responsabilità del «gestore dell'attività», vedi: Cass. Sez. III 10 luglio 2012, n. 27260, Pastore, in questa Riv., 2013, 104.

*

Cass. Sez. III 29 settembre 2016, n. 40654 - Fiale, pres.; Socci, est.; Filippi, P.M. (diff.) - Cirlincione, ric. (Annulla senza rinvio App. Palermo 10 dicembre 2014)

Sanità pubblica - Rifiuti - Legislazione emergenziale - Autorizzazione alla gestione - Requisiti.

L'assenza dei requisiti per l'autorizzazione ad una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti è punita ai sensi della lett. d) del d.l. 6 novembre 2008, n. 172, convertito nella legge 210 del 2008, se manca l'autorizzazione, l'iscrizione o comunicazione prescritte, e con la lett. f), comma 1, del d.l. 6 novembre 2008, nelle sole ipotesi di presenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazioni prescritte, ma di assenza dei requisiti per ottenerle, o di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni (1).

(1) Sulla conformità dell'art. 6, comma 1, lett. d), d.l. 6 novembre 2008, n. 172, convertito nella l. 30 dicembre 2008, n. 210 all'art. 3 della Costituzione, vedi: Cass. Sez. III 19 aprile 2016, n. 16065, Starnella, rv. 266.626.

*

Cass. Sez. III 28 settembre 2016, n. 40318 - Andreatza, pres.; Renoldi, est.; Fimiani, P.M. (diff.) - P.M. in proc. Strazzer, ric. (Conferma G.U.P. Trib. Belluno 28 aprile 2015)

Sanità pubblica - Rifiuti - Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di gestione di una discarica - Curatela fallimentare.

La curatela non può considerarsi nominalmente titolare dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di gestione della discarica (fattispecie relativa a contestazione del reato di cui all'art. 256, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per non avere ottemperato alle prescrizioni dell'autorizzazione ambientale rilasciata dalla Provincia al curatore fallimentare di una s.r.l., che aveva omissis di trasmettere all'ARPAV le informazioni necessarie ad organizzare l'attività di controllo sull'impianto di rifiuti inerti della predetta società) (1).

(1) Sui profili di responsabilità del curatore fallimentare per gli adempimenti di carattere amministrativo, vedi: Cass. Sez. I Civ. 14 settembre 1991, n. 9605, in *Giur. it.*, 1992, 999. Sulla responsabilità penale del curatore fallimentare in materia di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, vedi: Cass. Sez. III 1° ottobre 2008, n. 37282 (c.c.), Naso, rv. 241.068, in questa Riv. 2009, 343, con nota di A. COVIELLO, *Abbandono di rifiuti e responsabilità del curatore fallimentare*.

*

Cass. Sez. III 26 settembre 2016, n. 39781 - Ramacci, pres.; Riccardi, est.; Fraticelli, P.M. (conf.) - Pajardi, ric. (Dichiara inammissibile App. Milano 8 giugno 2015)

Sanità pubblica - Rifiuti - Discarica abusiva - Termine di prescrizione del reato.

In tema di discarica, il mancato esercizio dell'attività di controllo e vigilanza della stessa, anche dopo la cessazione dei conferimenti, lungi dal rientrare in un generico obbligo di eliminare le conseguenze del reato già perfezionato ed esaurito o dall'integrare il reato ex art. 257 del d.lgs. n. 252 del 2006, relativo alla bonifica dei siti inquinati, è parte costitutiva del reato di gestione di discarica ambientale; pertanto, ai fini dell'integrazione del reato di gestione di discarica non autorizzata, rientrano nella nozione di gestione anche la fase post-operativa, successiva alla chiusura, e di ripristino ambientale. La conseguenza, in tema di individuazione del dies a quo del termine di prescrizione, è che la permanenza del reato previsto per la gestione abusiva o irregolare della fase post-operativa di una discarica, cessa o con il venir meno della situazione di antigiuridicità per rilascio dell'autorizzazione amministrativa, la rimozione dei rifiuti o la bonifica dell'area o con il sequestro che sottrae al gestore la disponibilità dell'area, o, infine, con la pronuncia della sentenza di primo grado (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 29 luglio 2013, n. 32797, Rubegni, rv. 256.664, in *Dir. pen. e proc.*, 2013, 1325.

*

Cass. Sez. III 20 settembre 2016, n. 38823 - Andreatza, pres.; Renoldi, est.; Fimiani, P.M. (diff.) - Baldecchi, ric. (Annulla senza rinvio Trib. Sassari, Sez. dist. Alghero 9 luglio 2014)

Sanità pubblica - Rifiuti - Abbandono quale reato proprio - Condizioni.

La fattispecie di cui all'art. 256, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 si configura come «reato proprio», per la cui integrazione è necessario che la condotta tipica sia commessa dai «titolari di imprese» ovvero dai «responsabili di enti». Uno degli indici rivelatori del fatto che nel prestare l'attività tipica il soggetto attivo non agisca come privato cittadino è dato proprio dalla natura e provenienza dei materiali dismessi (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 9 febbraio 2012, n. 5042, Golfè, rv. 252.131.

*

Cass. Sez. III 19 settembre 2016, n. 38725 - Grillo, pres.; Scarcella, est.; D'Ambrosio, P.M. (conf.) - Napolitano, ric. (Conferma Trib. Cassino 5 dicembre 201)

Sanità pubblica - Rifiuti - Bonifica dei siti - Condizione di non punibilità.

Il comma 4 dell'art. 257, d.lgs. n. 152 del 2006, prevede espressamente che solo l'osservanza dei «progetti approvati» ai sensi degli artt. 242 e

seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1, donde la mancata prova dell'approvazione del progetto osta all'applicabilità della predetta condizione di non punibilità (1).

(1) Sulla condizione di non punibilità di cui all'art. 257, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006, vedi: Cass. Sez. III 11 maggio 2011, n. 18502, Spirineo, rv. 250.304, in *Foro it.*, 2012, 242.

*

Cass. Sez. III 31 agosto 2016, n. 35850 - Rosi, pres.; Di Stasi, est.; Baldi, P.M. (diff.) - T.F., ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Nocera Inferiore 16 ottobre 2014*)

Acque - Acque reflue industriali - Scarico - Rilevanza penale dell'illecito - Acque derivanti dallo svolgimento di attività commerciali e produttive.

Acque - Acque reflue industriali - Acque provenienti da un centro di emodialisi - Scarico - Reato di cui all'art. 137, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

La rilevanza penale dell'illecito in materia di scarichi presuppone che lo scarico abbia ad oggetto acque reflue industriali, per cui la natura del refluo scaricato costituisce il criterio di discriminare tra tutela punitiva di tipo amministrativo e quella strettamente penale. Ai fini della tutela penale dall'inquinamento idrico, nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i tipi di acque derivanti dallo svolgimento di attività commerciali e produttive, in quanto detti reflui non attengano prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività domestiche di cui alla nozione di acque reflue domestiche (1).

In tema di inquinamento idrico, lo scarico di acque reflue provenienti da un centro di emodialisi configura il reato di cui all'art. 137, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, trattandosi di acque provenienti da un'attività che ha ad oggetto l'effettuazione di prestazioni terapeutiche caratterizzate dall'impiego di sostanze estranee sia al metabolismo umano che alle attività domestiche (2).

(1-2) Sulla nozione di acque reflue industriali, vedi: Cass. Sez. III 23 gennaio 2015, n. 3199, Verbicaro, rv. 262.205. Sulla natura di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo di cui al d.p.r. 15 luglio 2003, n. 254 delle acque di emodialisi, vedi: Cass. Sez. III 9 giugno 2010, n. 22021, Pesce, rv. 247.604.

*

Cass. Sez. III 24 giugno 2016, n. 26437 - Ramacci, pres.; Mengoni, est.; Fraticelli P.M. (diff.) - Copreni ed a., ric. (*Rigetta Trib. Monza 2 dicembre 2014*)

Acque - Inquinamento idrico - Modalità di campionamento del refluo - Indicazioni contenute nell'Allegato 5 alla Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006 - Vincolatività quanto al campionamento medio - Esclusione - Possibilità di eseguire un campionamento istantaneo - Legittimità - Condizioni.

Le indicazioni sulle metodiche di prelievo e campionamento del refluo, contenute nell'allegato 5 alla Parte II del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (campionamento medio prelevato nell'arco di tre ore), non costituiscono un criterio legale di valutazione della prova e possono essere derogate, anche con campionamento istantaneo, in presenza di particolari esigenze individuate dall'organo di controllo, delle quali deve essere data motivazione. (La Corte ha precisato che tali esigenze possono derivare dalle caratteristiche del ciclo produttivo, dal tipo di scarico - continuo, discontinuo, istantaneo - dal tipo di accertamento) (1).

(1) In senso conforme: Cass. Sez. III, 21 aprile 2011, n. 16054, Catabbi, rv. 250.309.

*

Cass. Sez. III 16 maggio 2016, n. 20154 - Ramacci, pres.; Mengoni, est.; Fraticelli P.M. (conf.) - Amato, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Arezzo 6 luglio 2012*)

Sanità pubblica - Rifiuti - «Compost» di qualità - Applicabilità della disciplina del recupero dei rifiuti - Condizioni - Reato di smaltimento di rifiuti in difetto di autorizzazione - Configurabilità.

In materia ambientale, integra il reato di gestione non autorizzata di rifiuti, previsto dall'art. 256 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la produzione di «compost» nel quale sia superata la soglia d'accettabilità dei rifiuti raccolti separatamente per il compostaggio ovvero siano presenti sostanze pericolose non previste nemmeno nell'elencazione delle delibere regionali in materia, in quanto in tal caso è applicabile la disciplina in materia di recupero dei rifiuti prevista dagli artt. 181 e ss. del citato d.lgs. e non quella in materia di fertilizzanti, prevista dal d.lgs. 29 aprile 2006, n. 217 (1).

(1) In senso conforme: Cass. Sez. III 11 marzo 2009, n. 10709, Tenzon, rv. 243.105.